

CAMERA DEI DEPUTATI N. 966

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMATÓ, STORTI, SCALIA, SINESIO, COLLEONI, CAPPUGI, ZANIBELLI,
CENGARLE, BORGHI, BIAGGI NULLO, GITTI, TOROS, COLASANTO, BORRA,
CERUTI CARLO, SARTOR, COLOMBO VITTORINO, ROSATI, ISGRÒ**

Presentata il 13 febbraio 1964

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 8 giugno 1962, n. 604, recante modificazioni allo stato giuridico ed all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali, si è migliorata la posizione morale della categoria con il riconoscimento della funzione direttiva; ma in corrispondenza alla richiesta di maggiori titoli di studio e di qualificazione, non ha fatto riscontro una adeguata rivalutazione economica ed un minimo sviluppo logico di carriera a ruolo aperto.

L'esigenza di approvare senza ulteriore ritardo norme che rimedino alle insufficienze lamentate dalla categoria, anche per eliminare altre situazioni di disagio già preesistenti o create dalla citata legge n. 604, è stata pure rilevata dallo stesso Ministero dell'interno in sede di presentazione della relazione sul bilancio per l'esercizio 1962-63, particolarmente per garantire l'efficienza della insostituibile funzione degli Enti locali, assicurando ad essi funzionari qualificati e preparati.

Le richieste di cui alla presente proposta si dimostrano ancora più valide, necessarie ed indifferibili se rapportate a recenti pur le-

gittime concessioni operate a favore di altre categorie, quali i sanitari condotti, e si compendiano nell'assoluta esigenza di garantire ai segretari comunali e provinciali una minima dignitosa e progressiva retribuzione, in dipendenza anche delle condizioni di disagio nelle quali la categoria agisce soprattutto nei centri minori, e ciò in attuazione di principi di giustizia sociale democratica e moderna.

Si illustrano brevemente le proposte articolate.

Articolo 1. — Fissazioni dei coefficienti ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali.

L'elevazione della retribuzione base dei segretari comunali e provinciali è indispensabile ed indilazionabile, in considerazione:

a) dei particolari requisiti richiesti per l'entrata in servizio (laurea, corsi di specializzazione);

b) del limitato sviluppo di carriera (percentuale minima di comuni delle classi superiori), come può risultare dalla seguente statistica:

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

COMUNI — Popolazione	Numero	Percentuale
Oltre 200.000 abitanti	14	0,19
Da 50.000 a 200.000 abitanti	89	1,24
» 15.001 50.000 »	371	5,22
» 5.001 15.000 »	1.648	23,23
» 2.001 5.000 »	2.860	40,31
fino a 2.000 abitanti	2.115	29,81

c) dal disagio cui è sottoposta gran parte della categoria. I comuni delle ultime classi ove si concentra la carriera della maggioranza dei segretari, sono privi dei servizi pubblici (scuole di tutti i gradi), che possono onerosamente incidere sui bilanci economici familiari.

D'altra parte non si ritiene debba assolutamente essere necessario l'inizio della carriera dei segretari comunali con il coefficiente 229 stabilito per i funzionari direttivi dell'ordinamento gerarchico statale, in quanto per i motivi sopraesposti lo sviluppo di carriera si diversifica notevolmente a danno dei segretari stessi.

Inoltre con la legge 15 febbraio 1963, n. 151 viene disposto che gli stipendi minimi dei medici condotti non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271. E se l'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, ha sempre un significato, ed anche tralasciando tale norma, ma rimanendo nel campo morale, nasce la considerazione che il « capo del personale comunale » quale è il « segretario », non può avere un trattamento economico inferiore a quello del personale dipendente. Considerazione che giustifica la legittimità della richiesta.

Infine è senz'altro opportuno vengano eliminate le anormali situazioni esistenti nella maggioranza dei comuni ove per perequare situazioni assurde in rapporto ai trattamenti economici corrisposti al personale, sono liquidate ai segretari indennità particolari. Approvando la tabella proposta si viene a creare giustizia, rientrando nell'ambito della legge.

Con un trattamento economico ai segretari, adeguato alle funzioni, gli enti locali

vengono ad ottenere dei vantaggi in ordine ad una maggiore funzionalità di tutti i servizi con riflessi positivi per « le comunità », in quanto il problema base degli amministratori è la preoccupazione di evitare mutazioni troppo frequenti alle segreterie.

La nuova tabella adegua equamente gli stipendi di tutte le classi, convinti sulla necessità di elevare ai coefficienti indicati, anche quelli dei segretari generali, in quanto anche per essi non possono valere raffronti di sorta con il personale statale, non esistendo possibilità di identico riferimento a funzioni analoghe.

Articolo 2. — Note di qualifica.

La modificazione dell'articolo 31 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, viene ritenuta indifferibile per garantire l'assegnazione delle qualifiche entro il mese di gennaio, snellendo ogni atto conseguente ad altri diritti che possono sorgere a favore del personale, eliminando gli attuali ritardi a volte causati dalla norma non perentoria di definizione delle note di qualifica.

Articolo 3. — Rapporto informativo.

La possibilità di richiesta e presa visione del rapporto informativo sembra sia tanto moralmente e democraticamente giustificabile da esimersi da commenti.

Articolo 4. — Personale distaccato.

La norma innovativa viene ritenuta necessaria perché è legittimo che il servizio ordinato e prestatato dai segretari presso gli Istituti di previdenza sia valutato anche agli effetti dei concorsi, come avviene per il personale in servizio presso i comuni.

Articolo 5. — Attribuzione al comune o alla provincia di un segretario di qualifica superiore.

È evidente l'ingiustizia delle norme in vigore, in quanto prevedono la possibilità di trasferimento ad altra sede di classe inferiore del segretario nel caso di mutazione di circoscrizione territoriale.

Come è possibile danneggiare un funzionario che nella maggior parte dei casi ha contribuito, con il suo lodevole servizio, a valorizzare l'ente? Non si comprende come possa effettuarsi un cambio di segretario senza danneggiare il comune e la provincia, perché certamente nessuno più del titolare può avere la sua competenza e la sua esperienza.

Con la garanzia di un minimo periodo di servizio e l'accertamento del rendimento funzionale, la proposta deve essere accolta, anche e soprattutto, per non creare situazioni di disagio nelle stesse locali Amministrazioni.

Articolo 6. — Concorso di ammissione in carriera dei segretari comunali.

Logica sembra la proposta, di modificare la norma attuale, che fissa nel limite massimo di cinque anni ed un minimo di servizio di anni due, riconoscendo valido tutto il servizio pre-ruolo.

Che il servizio valutabile debba essere solo quello prestato ininterrottamente è ormai interpretazione costante senza obbligo di fissarlo in termini precisi.

Articolo 7. — Commissione giudicatrice del concorso di ammissione in carriera.

La variante viene chiesta perché si ritiene giusto che solo gli organismi veramente sindacali e più rappresentativi abbiano diritto di partecipare alle commissioni di categoria.

Articolo 8. — Nomina a segretario capo di I classe.

Le norme in vigore non sembra possano essere considerate legittime e producenti per gli enti locali. Infatti la richiesta di concorso per titoli ed esami per la promozione a segretario capo di I classe — classe III — limita eccessivamente il numero dei partecipanti per il disagio reale nel quale si vengono a trovare i segretari più anziani che per motivi pratici non possono più adattarsi a preparazioni teoriche che li portano, pur più preparati, ad essere svantaggiati nei riguardi dei colleghi più giovani e freschi di studi.

Se questo motivo viene unito alle difficoltà di situazioni familiari, anche economiche, balza evidente come detto, che gli enti non hanno alcuna possibilità di scelta.

Dimostrato pure che le funzioni di segretario comunale e provinciale richiedono oltre che la preparazione teorica, una espe-

rienza effettiva di diversi anni di servizio, stante la molteplicità dei compiti difficilmente riscontrabili in altre funzioni, appare senz'altro giusta la proposta di limitare ai soli titoli oppure ad un colloquio pratico di valutazione oltre ai titoli, il concorso per la promozione a segretario capo di I classe.

D'altronde anche nella stessa carriera statale esiste analoga disposizione per la promozione, per soli titoli, a gradi equiparati a segretari capi di I classe.

Al concorso per la nomina a segretario capo di I classe viene proposto che siano ammessi i segretari che abbiano compiuto complessivamente 11 anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo.

Il servizio prestato non di ruolo non può non essere considerato:

sia perché il funzionario in detto periodo ha acquisito esperienza ed utile pratica;

sia perché analoga disposizione già esiste per le carriere del personale degli enti locali;

sia per una questione morale, in quanto non sempre è possibile l'espletamento di concorso a desiderio degli aspiranti, ed il servizio pre-ruolo può ben considerarsi una naturale e felice riserva per i segretari comunali e provinciali.

Logica e legittima sembra la proposta di sviluppo pieno di carriera ai segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della legge 604, oppure che accedessero in carica e già in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, giusto quanto prescrive il successivo articolo 61.

Non può essere fissata alcuna norma transitoria limitativa, perché non è socialmente umano vietare a chi ne ha le possibilità, per doti culturali, di aspirare a gradi più elevati.

Come sopra esposto, ritenuto giusto limitare ad un colloquio pratico di valutazione il concorso per la promozione a segretario capo di 1ª classe, è naturale che detto colloquio verta sui servizi di istituto.

In tal modo si evita che una preparazione esageratamente teorica distolga dalle complete funzioni quotidiane il segretario, e nel contempo vengono ad essere raggiunti fini pratici nell'interesse degli stessi enti locali.

Lo scopo è di non distogliere il segretario dalle sue quotidiane attive funzioni, in considerazione del lavoro che nei comuni e nelle province sempre più diventa oneroso e complesso; si eviterà così che per un miglioramento di carriera del segretario, abbia ad essere danneggiata o ridotta la funzionalità dei servizi comunali.

Articolo 9. — Valutazione del servizio fuori ruolo.

La richiesta è legittima in quanto già i dipendenti degli enti locali, compresi i sanitari condotti, hanno acquisito tale diritto.

Recente invece è il parere del Consiglio di Stato che ha risolto negativamente la questione se nel « servizio effettivo » di cui all'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604, debba computarsi il servizio pre-ruolo.

Per ovviare a tale ingiustizia è bene sia chiarito per sempre che detto servizio deve essere riconosciuto a tutti gli effetti, allorché il personale acquisisce qualifica permanente e non solo per il fatto che il servizio fuori ruolo richiede al funzionario gli stessi requisiti e preparazione del posto di ruolo, ma anche in quanto è oramai riconosciuto dal diritto sociale delle democrazie moderne che « prestazione » è sempre tale sotto qualsiasi denominazione venga configurata.

Articolo 10. — Commissione giudicatrici dei concorsi.

Si riportano le considerazioni esposte nell'articolo 7.

Articolo 11. — Commissioni giudicatrici del Concorso per trasferimento a sedi della classe III.

Si riportano le considerazioni esposte nell'articolo 7.

Articolo 12. — Stipendi.

Richiamando le considerazioni esposte per l'articolo 1, si rileva che la concessione degli aumenti periodici e la elevazione al 3,50 per cento della percentuale sullo stipendio viene ritenuta giusta, oltre che per gli stessi motivi adottati in ordine alla modificazione delle tabelle economiche anche perché:

ai sanitari condotti è applicata la percentuale del 3 per cento oltre lo stipendio iniziale rapportato al coefficiente 271 degli impiegati dello Stato.

Il personale degli enti locali raggiunge misure percentuali del 5 per cento.

La proposta vuole essere pertanto una logica applicazione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale.

La posizione giuridica di capo del personale non può applicarsi e configurarsi senza l'assegnazione di un trattamento economico superiore.

Logica e conseguenziale alle funzioni esercitate è la precisazione che ogni miglioramento di carattere generale disposto dallo Stato per i funzionari della « carriera diret-

tiva » dell'Amministrazione dell'Interno deve essere applicato ai segretari comunali e provinciali.

Troppo recente è il ricordo della disputa sorta in ordine alla concessione dell'assegno mensile ai segretari comunali e provinciali, e l'ingiusta decisione di estendere detto beneficio alla categoria con decorrenza posteriore e riduzione del massimale di applicazione nella liquidazione dei diritti di segreteria.

Per ovviare a tali ingiuste interpretazioni legislative e normative, sembra sia necessario inserire la precisazione codificata.

Essendo di fatto bloccata, per la generalità, la carriera dei segretari comunali alla qualifica di segretario capo di I classe, in quanto i comuni di classe superiore sono solo 133, si rende indispensabile anche per una richiesta già avanzata in sede di approvazione della legge 604, che i segretari capi di I classe, dopo 25 anni di servizio continuativo con 5 anni di servizio in tale qualifica, abbiano ad ottenere il trattamento economico dei segretari generali di II classe.

È un giusto riconoscimento per coloro che pur desiderandolo non possono, se non in minima parte e sempre trovantisi nel ciclo fortunato di vacanza di sedi di classe superiore, aspirare a continuare la carriera.

Il traguardo di un miraggio mai raggiungibile deve essere attenuato dalla legge con concessioni sia pure di modeste proporzioni ed entità.

Per il resto si confermano le norme in vigore.

Articolo 13. — Diritti di segreteria.

Con la legge 28 febbraio 1963, n. 361 venne esteso ai segretari comunali e provinciali il beneficio dell'assegno mensile di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176, con la riduzione però dal 50 per cento al 35 per cento del massimale dei diritti di segreteria da applicare sullo stipendio ed assegni per carichi di famiglia e con decorrenza posticipata al 1° luglio 1962.

Tale decisione è stata da tutti criticata, anche in linea di diritto, in quanto ingiusta, perché:

Ai dipendenti comunali l'assegno mensile è stato esteso con decorrenza 1° gennaio 1962.

Ai sanitari condotti lo stesso assegno è stato esteso senza l'applicazione di riduzioni sulle percentuali di esazione dei diritti sanitari, i quali, in qualche caso, raggiungono il 100 per cento del riscosso.

I diritti di segreteria sono il corrispettivo di prestazioni effettuate nell'esclusivo interesse degli enti locali, con benefici evidenti e documentabili, e con responsabilità personale ed unica del segretario rogante.

I segretari godono da tempo dei diritti di segreteria e sono benefici che permangono anche nel caso di aspettativa per malattia.

I diritti di segreteria non possono essere diminuiti o revocati senza una inversione dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, rispetto ai dipendenti degli enti locali.

Presso la stessa cassa pensioni esiste l'orientamento di accogliere la proposta di pensionabilità dei diritti di Segreteria, essendo oltre che diritti quesiti, parte integrante del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali.

Trattasi pertanto di proposta tendente a ripristinare un equilibrio economico nel rapporto fra gli assegni del personale degli enti locali, e certamente il massimale del 50 per cento da applicare nella liquidazione ridarà giustizia alla categoria.

Articolo 14. — Concessione dell'alloggio.

La facoltà di concessione dell'alloggio prevista dalla legge 604, ha determinato una infinità di contrastanti ed anomale situazioni che debbono essere eliminate, per evidenti ragioni di giustizia, prescrivendone l'obbligatorietà.

Nei comuni di classe IV e V la residenza dei segretari deve ritenersi disagiata per i motivi addotti all'articolo 1, in ordine alla richiesta di retribuzione più elevata.

Infatti la mancanza di comodità e di servizi pubblici e sociali, porta i segretari a dimorare in comuni più importanti con conseguente disagio per le amministrazioni stesse.

L'obbligatorietà dell'alloggio può in parte sanare la situazione, anche per l'alternativa di concessione di indennità in misura pari al quinto dello stipendio.

Detta indennità deve essere dichiarata obbligatoria, in quanto sono venute a crearsi situazioni disparate da comune a comune e da provincia a provincia, in modo che non è caso isolato ove chi più meriterebbe, meno percepisce.

Lasciare la concessione alla discrezione delle amministrazioni locali e delle autorità tutorie comporta valutazioni che possono creare, senza, si intende, alcuna responsabilità specifica, ingiustizie e sperequazioni.

Per i segretari dimoranti fuori sede con autorizzazione dell'amministrazione comunale,

per motivi di famiglia o per l'impossibilità di reperire un decoroso alloggio nel comune di servizio, sembra egualmente logica e legittima la concessione dell'indennità trattandosi di particolari situazioni ove il disagio si unisce a un danno economico.

Per le classi I, II e III è giusto e necessario che la legge prescriva la facoltà di concedere l'alloggio gratuito o la concessione di corrispondente indennità.

La volontà delle amministrazioni di creare una sempre maggiore collaborazione con il segretario comunale e provinciale, improntata a rapporti di comprensione e giustizia economica, sembra debba essere agevolata, se si desidera che negli enti pubblici si stabilisca quel dinamico sviluppo di lavoro e di idee che esiste nelle private aziende.

Articolo 15. — Indennità di disagiata residenza.

Siccome, come più volte si è ripetuto nel commento alle innovazioni portate agli articoli precedenti, lo Stato deve garantire una vita dignitosa ai segretari che agiscono nei comuni più piccoli, perché possa essere garantita la perfetta e piena funzionalità di detti enti a tutto beneficio delle popolazioni, è opportuno che venga aiutato e sollecitato l'inserimento di ottimi funzionari con la concessione di particolari agevolazioni.

Nelle sedi disagiate è difficile comprendere come valenti laureati si possano recare senza la certezza di un buon trattamento e la speranza di solleciti miglioramenti.

Pertanto l'assegnazione di una indennità mensile di 15 mila lire dovrebbe trovare unanime consenso.

Articolo 16. — Concessione ferroviaria.

Attualmente i segretari comunali e provinciali godono della tariffa ridotta « speciale D ». Non sembra sia illogica la proposta che la categoria debba usufruire della tariffa ridotta « speciale C » come tutto il personale statale, e che dello stesso beneficio debbono godere i segretari comunali e provinciali collocati a riposo.

Già in passato quanto viene prospettato è stato oggetto di discussione e di promesse; quindi le aspettative dei segretari sembrano quanto mai giuste.

Articolo 17. — Segretari in servizio con la qualifica di segretari comunali di 1^a e 2^a classe.

Per la presente proposta viene confermato quanto esposto all'articolo 5.

Si ripete che non si comprendono i provvedimenti di trasferimento di segretari che hanno meritato per iniziativa, servizio e competenza.

Non possono essere declassati economicamente e moralmente; si potrebbe assistere in tanti casi a situazioni di notevole disagio, e forse a cambio di professione.

Articolo 18. — Promozione a ruolo aperto a segretario capo di II classe per anzianità congiunta al merito dei segretari di I e II classe, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Con l'entrata in vigore della legge 604 e la suddivisione in due classi dei comuni che raggiungono i 4.000 abitanti e gli 8.000 è venuta a determinarsi una situazione particolare ed anomala. Infatti la maggioranza dei segretari che occupano sedi fino a 4.000 abitanti, rivestono la qualifica di segretari capi di II classe, però mantengono transitoriamente la titolarità della sede medesima non rendendosi vacanti Segreterie di comuni con oltre 4.000 abitanti.

D'altra parte i segretari comunali di 1^a e 2^a classe non possono partecipare a concorsi per la promozione a segretario capo di II classe per lo stesso motivo.

Pertanto, anche perché con la legge 9 agosto 1954, n. 748, la carriera nella classe ultima era aperta sino al raggiungimento della qualifica di segretario capo di III classe, poi soppressa, è ora opportuno approvare una norma che dia la possibilità ai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, di accedere alla promozione alla qualifica di segretario capo di II classe.

D'altronde la carriera di diverse categorie di statali si sviluppa in modo analogo.

Si rileva che senza il miglioramento economico e giuridico della posizione dei segretari della classe V non ci si può illudere sulla disponibilità di aspiranti alla carriera di se-

gretari comunali, carriera particolarmente chiusa e disagiata.

Articolo 19. — Promozione a segretario capo di 1^a classe.

Per gli stessi motivi illustrati per l'articolo 8, e soprattutto per il principio di non precludere lo sviluppo di carriera a segretari anziani assai valenti, viene proposto che nel primo quinquennio di applicazione della legge i segretari capi di II classe, anche se sprovvisti di laurea, in servizio di ruolo alla data del 19 luglio e con 12 anni di servizio continuativo, vengono ammessi, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso, alla promozione a segretario capo di I classe, con concorso per soli titoli.

Il provvedimento porterà senz'altro beneficio alle stesse Amministrazioni, con una giusta rotazione dei segretari, anche provincialmente, perché in caso contrario si può verificare in moltissime province e regioni l'impossibilità di sviluppo di carriera anche per le classi inferiori.

Ove la funzione ed i compiti del segretario vengano esaminati con cosciente preparazione e sviluppati in senso pratico nell'ambito della finalità degli enti locali, la proposta diventa naturalmente auspicabile ed approvabile per senso di equità, giustizia e positività di intenzione.

Articolo 20. — Esodo volontario.

Per adeguare le disposizioni a quelle fissate per il personale statale, oltre che dare la possibilità di avvalersene ai segretari anche dopo l'enunciazione delle norme migliorative riguardanti il sistema pensionistico, si ritiene giusto prorogare i termini di scadenza per beneficiare dell'esodo.

Articolo 21. — Programma delle prove di esame del concorso per la nomina di segretario capo di I classe.

La tabella G) annessa alla legge 604 viene ad essere abrogata, giusto quanto si è deliberato nell'articolo 8.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella C) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituita dalla seguente:

« Fissazione dei coefficienti ai fini della determinazione degli assegni e delle indennità spettanti ai segretari comunali e provinciali ».

Qualifiche dei Segretari comunali e provinciali	Classe del comune o della provincia	Coefficienti	Stipendio iniziale lordo
Segretario generale di I classe	1 ^a -A	900	2.700.000
	1 ^a -B	800	2.400.000
Segretario generale di II classe	2 ^a	670	2.010.000
Segretario capo di I classe	3 ^a	500	1.500.000
Segretario capo di II classe	4 ^a	402	1.206.000
Segretario comunale di I classe	5 ^a	325	975.000
Segretario comunale di II classe	5 ^a	271	813.000

ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 31 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 è sostituito dal seguente:

« Per ciascun segretario, anche se in esperimento, sono compilate entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno, le note di qualifiche, sul prospetto conforme al modello annesso al regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 ».

ART. 3.

Dopo il primo comma dell'articolo 32 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora ne faccia richiesta, il Segretario ha diritto di prendere visione del rapporto informativo ».

ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 733, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato dai segretari comunali in qualità di distaccati a norma dei precedenti articoli, è riconosciuto utile a tutti

gli effetti giuridici e di carriera ed è equiparato agli effetti dei concorsi, a quello prestato nella corrispondente qualifica presso i comuni ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Qualora per mutamento della circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, debba essere attribuita ad un comune o ad una provincia un segretario di qualifica immediatamente superiore a quella del segretario che, in atto, vi presti servizio quale titolare, tale titolare viene promosso in sede con provvedimento del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la rispettiva competenza, qualora egli rivesta, da almeno tre anni, alla data del provvedimento con il quale è attribuito al comune o alla provincia un segretario di qualifica superiore, la qualifica immediatamente inferiore a quella prevista ed abbia riportato nell'ultimo triennio, il giudizio complessivo di ottimo.

ART. 6.

Il 4° comma dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Per i segretari comunali non di ruolo, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, prestino servizio con tale qualifica, il limite massimo di età è elevato, in misura corrispondente ai periodo di servizio prestato ».

ART. 7.

Il n. 5 dell'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Da un segretario comunale, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale ».

ART. 8.

L'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 è sostituito dal seguente:

« I posti di segretario capo di I classe sono conferiti, con decreto del Ministero dell'interno a seguito di concorso per titoli e di un colloquio pratico di valutazione, da bandire cumulativamente per tutte le sedi della classe III rimaste o divenute vacanti dopo

l'espletamento del concorso per trasferimento di cui all'articolo 30.

Al concorso per la nomina a segretario capo di I classe sono ammessi:

a) i segretari comunali, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto complessivamente 11 anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo ed abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto;

b) i vice segretari titolari di comuni e province ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario ed i capi ripartizione titolari dei comuni e delle province, i quali siano considerati equiparati alla qualifica di segretario capo di I classe od alla qualifica immediatamente inferiore, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 tranne quello dell'età ed abbiano prestato almeno 11 anni di effettivo servizio di ruolo in qualità di impiegato, alle dipendenze di amministrazioni comunali o provinciali, di cui almeno tre nelle qualifiche richieste per l'ammissione al concorso. I vice segretari ed i capi ripartizione che abbiano qualifica equiparata a quella di segretario capo di II classe, devono, inoltre, aver riportato nell'ultimo quinquennio per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Per la nomina a segretario capo di I classe non è richiesta la laurea in giurisprudenza od altra equipollente per i segretari comunali (per i vice segretari capi ai quali spetta la effettiva sostituzione del segretario e per i capi ripartizione titolari), in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che accederanno nella carriera in virtù del successivo articolo 61.

Il colloquio pratico di valutazione, che verterà sui servizi di istituto, non si intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sette decimi ».

ART. 9.

Dopo l'articolo 20 della legge 8 giugno 1962 n. 604 è aggiunto l'articolo 20-bis.

(Valutazione del servizio fuori ruolo).

Il servizio prestato in qualità di segretario comunale fuori ruolo è riconosciuto utile agli effetti degli aumenti periodici e negli altri casi previsti dalla presente legge.

ART. 10.

Nel 1° e 3° comma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono apportate le seguenti modifiche:

primo comma, sesto capoverso:

da un segretario comunale o provinciale, di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale.

terzo comma, quinto capoverso:

da un segretario comunale generale di II classe, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale.

ART. 11.

Al primo comma, quinto capoverso dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è apportata la seguente modifica:

« da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di II classe, scelto dal Ministero dell'interno fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere nazionale ».

ART. 12.

L'articolo 34 della legge 8 giugno 1962, n. 604 è sostituito dal seguente:

« Il segretario ha diritto allo stipendio nella misura stabilita nell'allegata tabella C) per la qualifica corrispondente, nonché agli assegni e indennità previste per gli impiegati civili dello Stato della carriera direttiva.

I segretari comunali e provinciali, secondo le condizioni stabilite dall'articolo 98 delle « Norme » approvate con regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, hanno diritto nella propria qualifica all'attribuzione di un numero illimitato di aumenti periodici biennali del 3,50 per cento dello stipendio.

Ogni miglioramento di carattere generale disposto dallo Stato per i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'interno è applicato ai segretari comunali e provinciali.

Durante il periodo di prova compete al segretario il trattamento economico della qualifica iniziale.

Gli emolumenti di cui al primo comma sono a carico del comune o della provincia ove il segretario presta servizio in qualità di titolare, salvo il disposto dell'articolo 39, e sono attribuiti con provvedimento del Ministero dell'interno ovvero del Prefetto, a seconda che trattasi di segretari iscritti nei ruoli nazionali o in quelli provinciali, salvo quanto disposto per i segretari che prestano servizio nelle Regioni a statuto speciale.

Ai segretari capi di I classe che abbiano almeno 5 anni di servizio in tale qualifica e 25 anni di servizio continuativo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministro dell'interno, sentiti i pareri del consiglio comunale e del consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari generali di II classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due almeno quello di distinto.

Ai segretari capi di II classe, che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e 20 anni di servizio continuativo, può essere assegnato, con provvedimento del Ministero dell'interno sentiti i pareri del consiglio comunale e del consiglio centrale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di I^a classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di ottimo e per altri due almeno quello di distinto.

Ai segretari comunali di I classe, che abbiano almeno 5 anni di servizio in tale qualifica e 15 anni di servizio continuativo, può essere assegnato, con provvedimento del Prefetto, sentiti i pareri del consiglio comunale e del consiglio provinciale di amministrazione, il trattamento economico stabilito per i segretari capi di II classe, sempre che abbiano conseguito, nell'ultimo quinquennio, per tre anni, il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto.

Ai segretari dei consorzi, la cui popolazione residente complessiva non superi il limite massimo previsto dalla tabella A) per la classe alla quale appartiene il maggiore dei comuni consorziati, spetta un'indennità mensile pari ad un quinto dello stipendio.

Ai segretari dei consorzi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate, da essi sostenute per recarsi dall'uno all'altro dei comuni consorziati, per l'esercizio delle loro funzioni ».

ART. 13.

È abrogato l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1963, n. 361.

ART. 14.

L'articolo 43 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

(Concessione dell'alloggio).

I comuni della classe IV e V hanno l'obbligo di fornire gratuitamente l'alloggio al segretario o di corrispondergli una indennità in misura pari al quinto dello stipendio percepito dal segretario stesso. La corrispondenza della indennità è estesa anche ai segretari autorizzati dall'amministrazione comunale a dimorare fuori sede per motivi di famiglia o per l'impossibilità di reperire un decoroso alloggio in sede.

I comuni delle altre classi hanno facoltà di concedere l'alloggio gratuito o la corrispondente indennità.

ART. 15.

Dopo l'articolo 43 della legge 8 giugno 1962 n. 604 è aggiunto il seguente articolo 43-bis:

(Indennità di disagiata residenza).

Ai segretari dei comuni della classe IV e V che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione, è corrisposta un'indennità mensile di lire 15.000.

ART. 16.

Il primo comma dell'articolo 44 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle province per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministero stesso per il pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta « Speciale C » ai segretari comunali e provinciali in servizio attivo od in pensione, nonché alle relative persone di famiglia ».

ART. 17.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 48 della legge 8 giugno 1962, n. 604 sono così sostituiti:

« I segretari che abbiano almeno tre anni di titolarità presso la segreteria di cui al

secondo comma, sentiti i pareri dell'amministrazione comunale e del consiglio provinciale di amministrazione possono essere promossi di un grado conservando la titolarità delle sedi stesse.

Nel caso che siano titolari di segreterie di comuni assegnati in base alla tabella A) alla classe III sono trasferiti a sedi della classe IV come titolari transitori; nei loro confronti si applica il disposto del precedente comma nel caso che abbia prestato almeno due anni di servizio nella sede della classe III, diversamente viene applicato il disposto del secondo comma. Fino a quando il trasferimento non è stato attuato sono considerati in via provvisoria titolari delle sedi ».

ART. 18.

L'articolo 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è sostituito dal seguente:

(Promozione a ruolo aperto a segretario capo di II classe per anzianità congiunta al merito dei segretari di I e di II classe in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge).

I segretari di I e II classe in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono promossi alla qualifica di segretari capo di II classe a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, purché abbiano 8 anni di complessivo servizio di ruolo ed abbiano ottenuto nell'ultimo triennio per almeno due anni il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto ».

ART. 19.

Dopo l'articolo 56 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è aggiunto l'articolo 56-bis.

(Promozione a segretario capo di I classe).

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i segretari capi di II classe, anche se sprovvisti di laurea in giurisprudenza o di altra equipollente, in servizio di ruolo alla data del 19 luglio 1962, sono promossi alla qualifica di segretario capo di I classe, limitatamente al 50 per cento dei posti messi a concorso, mediante concorso per soli titoli, purché abbiano almeno 12 anni di servizio continuativo ed abbiano ottenuto nell'ultimo triennio, per almeno due anni, il giudizio complessivo di ottimo e per l'altro anno almeno quello di distinto.

ART. 20.

(Proroga delle norme di cui all'articolo 60 della legge 8 giugno 1962, n. 604):

« Le norme previste nell'articolo 60 della legge 8 giugno 1962, n. 604, sono richiamate in vigore per la durata di un anno, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

La tabella G) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 è abrogata.